

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1935 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2018

che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 60, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,

considerando quanto segue:

- (1) Per la corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio occorre elaborare una serie di moduli.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2016/954 del Consiglio ⁽²⁾ che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Pertanto, solo tali Stati membri partecipano all'adozione del presente regolamento.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo da usare per l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato I.
2. Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato II.
3. Il modulo da usare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16).

